

REGOLAMENTO
SULL'USO E GODIMENTO
DELLE ACQUE COMUNALI E SULLA PESCA
MARANO LAGUNARE

CAPITOLO II

Dell'ammissione alla Pesca.

Art. 1. - Il Municipio di Marano Lagunare ammette gli abitanti del Comune a continuare col mezzo della pesca e caccia nel godimento di tutte le Acque Comunali, tranne quelle riservate a sensi del Capitolo XIV o che il Consiglio volesse in seguito riservare, a tutto beneficio del Comune stesso.

Art. 2. - L'abitante del Comune per aver diritto al godimento delle Acque Comunali dev'essere Cittadino Italiano nato e domiciliato in Marano Lagunare.

Art. 3. - Quel Cittadino che cadesse sotto il disposto dell'art. 11 del Codice Civile Patrio, perderà ogni diritto di uso e godimento delle Acque Comunali, ed anco ritornando nel Regno o nel Comune, ricupererà i diritti predetti solo quando avrà ottemperato all'art. 13 dello stesso Codice.

Art. 4. - In verun caso sarà ammesso al godimento lo straniero e neppure il Cittadino Italiano d'altro Comune.

Art. 5. - E' proibito agli abitanti del Comune di prendere al servizio, o di accogliere in compagnia si l'uno che l'altro per farli pescare nelle Acque Comunali.

Art. 6. - L'uso della pesca per il godimento delle Acque Comunali dovrà essere esercitato sotto la più stretta osservanza delle disposizioni che sono imposte dal presente Regolamento.

Art. 7. - Gli abitanti del Comune aventi diritto, che intendessero di esercitare la pesca, dovranno per sè e membri di famiglia farne dichiarazione all'Ufficio Municipale, ove in apposito registro verranno iscritti e fatte le annotazioni del numero delle barche ed arti da pesca loro appartenenti, del segno convenzionale pell'accertamento delle stesse.

Art. 8. - Tale iscrizione si farà entro Gennaio di ogni anno e sulla base di essa staccheransi le matricole d'iscrizione in prova del diritto al godimento.

Art. 9. - Negli otto giorni precedenti ogni stagione da pesca, dovrà il Capo-Compagnia portarsi all'Ufficio Municipale a rassegnare nome e cognome dei membri componenti la Compagnia, il numero delle parti o frazioni di esse, il numero delle barche ed arti, ove fattane annotazione in apposito registro, sarà consegnato il certificato di riconoscimento della Compagnia.

A tale obbligo dovranno sottostare anche coloro che, non unendosi in Compagnia con altri, intendessero esercitare la pesca da soli, e così pure i Tognatori (pescatori coll'amo).

Art. 10. - Tanto la matricola d'iscrizione quanto il certificato di riconoscimento, rilasciati dal Sindaco, dovranno essere conservati sempre, presso l'individuo iscritto la prima, presso il Capo Compagnia la seconda. In caso di smarrimento si dell'uno che dell'altra dovrà essere richiesta immediatamente la rinnovazione.

Art. 11. - Coloro che venissero trovati mancanti, saranno considerati contravventori al presente regolamento, qualora non potessero addurre ragioni convenienti a loro giustificazione.

Art. 12. - All'atto della consegna dovrà versare all'Ufficio Municipale

Il titolare della matricola d'iscrizione L. 0.25

Il titolare del certificato d'iscrizione L. 0.50.

In prova dei versamenti fatti verrà rilasciata analoga bolletta staccata da registro a madre e figlia per la necessaria controlleria.

Art. 13. - Addi 30 Aprile, 31 Agosto e 31 Dicembre dovrà il Segretario Municipale rassegnare la contabilità di cui l'articolo precedente alla Giunta, la quale esaminata e vistata ne ordinerà il versamento delle somme esatte in Cassa Comunale.

Art. 14. - Chiunque eserciterà la pesca senza la prescritta dichiarazione all'Ufficio Municipale di cui li Art. 7 ed 8, sarà considerato contravventore.

Art. 15. - Sarà pure giudicato contravventore:

Chi fattane la dichiarazione o denuncia giusta gli art. 7 ed 8 eserciterà la pesca con un numero di barche ed arti maggiore del prescritto;

Chi la eserciterà con Arti di maglia ed estensione maggiore della ordinata;

Chi in fine la eserciterà con Arti e metodi non riconosciuti e consentiti dal presente Regolamento.

Art. 16. E' permesso al Cittadino Maranese che personalmente non volesse esercitare la pesca, dare ad una Compagnia di pescatori isolati, Arti e barca per una parte, ma non potrà pretendere che il guadagno di mezza parte. E' libero si alle Compagnie che ai pescatori isolati, l'accettare ed il rifiutare tali Arti.

Art. 17. - Il Cittadino che volesse in tal modo usare del suo diritto al godimento delle Acque Comunali dovrà unitamente al Capo Compagnia od al pescatore a cui consegnerà le Arti, portarsi all'Ufficio Municipale a fare la debita dichiarazione per gli effetti degli articoli 6, 7 ed 8.

CAPITOLO III

Della formazione delle Compagnie dei diritti e doveri fra i membri che le compongono.

Art. 18. - La pesca può venire esercitata dai Cittadini Maranesi, tanto ognuno per sé, quanto uniti in Compagnia.

Art. 19. - Una compagnia non potrà essere formata da un numero maggiore di 16 parti, vale a dire da un numero maggiore di persone che occorrono a riunire assieme 16 parti eguali di Arti.

Art. 20. - Una parte di Arti s'intende quel dato numero di attrezzi da pesca che dà diritto al membro della Compagnia che ha compiti i 13 anni, di ricevere un quoto del totale guadagno diviso pel numero delle persone nella medesima condizione.

Art. 21. - N. 60 Grisioli, sei Cogoi ed una barca e nel mese di Settembre anche sette Cogoi.

Art. 22. - Il membro della Compagnia che avendo compito il tredicesimo anno non é provveduto delle Arti prescritte avrà diritto solo a mezza parte di guadagno

Art. 23. - I fanciulli da cinque a dieci anni, secondo il loro merito riceveranno da uno a cinque soldi per da venti (dal 5 a 25 per cento) sulla parte del settimanale guadagno. A dieci anni compiti se provveduti di una metà della parte di Arti, avranno diritto a mezza parte di guadagno.

Art. 24. - Una Compagnia di pescatori s'intenderà fatta quando dei pescatori si avranno data la semplice parola di pescare assieme in una o più, stagioni. L'obbligo decorre senza interruzione dal primo giorno all'ultimo inclusivo della stagione pella quale si diedero la parola di rimanere uniti.

Art. 25. - Sarà poi indissolubilmente costituita appena il Sindaco avrà rilasciato il certificato di riconoscimento. La Compagnia assumerà il nome del suo Capo.

Art. 26. - Il pescatore che per qualunque siasi pretesto mancherà alla parola data, dovrà venire respinto in quella stagione da tutte le Compagnie, salvo sempre il diritto di pescare da solo giusta l'art. 18.

Art. 27. - Il pescatore che volesse sciogliersi dalla parola data dovrà portarsi dal Sindaco unitamente al Capo-Compagnia, che sentite le ragioni d'ambe le parti, ne emetterà giudizio.

Art. 28. - Quando sarà giudicato in favore del pescatore che fece domanda di essere sciolto dalla parola data; quindi cancellato dal numero dei membri della Compagnia di cui forma parte, dovrà fare dichiarazione se intende pescare da sè od unirsi con altra Compagnia, ed in quest'ultimo caso presenterà il nuovo Capo-Compagnia, per la debita iscrizione.

Art. 29. - Allorché verrà giudicato in favore del Capo Compagnia, il pescatore che ha fatto domanda di essere sciolto dalla parola data, non potrà abbandonare la Compagnia di cui fa parte, ed abbandonandola incorrerà sotto il disposto dell'art. 26.

Art. 30. - Quel pescatore che avesse offeso la lealtà Maranese, resa sacra da secolare rispetto, e scrupolosa osservanza, non solo cadrà nella pena di cui l'articolo precedente, ma in avvenire ancora non potrà essere accettato in nessuna Compagnia. Riacquisterà il diritto di far parte delle Compagnie, qualora davanti all'adunanza dei pescatori farà confessione del proprio fallo, e solenne promessa di lealmente osservare le leggi locali, dichiarando che altrimenti sarebbe giusta la pena della perpetua espulsione, salvo sempre quelle altre stabilite dal presente Regolamento.

Art. 31. - A quel membro di una Compagnia che si ammalasse, tanto durante la stagione per la quale ha data la parola, quanto prima che detta stagione incominci, sarà consegnata la parte di guadagno intiera, come se fosse sano, di più la Compagnia dovrà prestare aiuto alla famiglia dell'ammalato a costituire le Arti, ed a procurargli anche i mezzi per l'acquisto dell'occorrente roba.

Art. 32. - In caso di morte del membro di cui l'articolo precedente, la Compagnia per quella stagione è obbligata a passare agli Eredi la metà del guadagno che spetterebbe all'uomo mancato ai vivi.

Art. 33. - Le Arti e barca dell'uomo ammalato o morto, dovranno essere lasciate alla Compagnia di cui quello era membro, per l'uso e servizio della pesca, altrimenti non avrà il membro o famiglia diritto a quanto dispongono gli art. 31 e 32.

Art. 34. - Onde sovvenire ai bisogni della Compagnia, o delle famiglie dei membri, che nella stagione invernale si fanno sentire, il Capo ed un membro possidente della stessa, dietro autorizzazione verbale avutane, procaccierà il prestito della somma che fu deliberata essere necessaria.

Art. 35. - Sono solidariamente obbligati tutti i membri della Compagnia al pagamento del prestito, che per conto di essa è stato preso in nome del Capo, garante un membro possidente. Perciò nella stagione estiva dovrà essere settimanalmente prelevata e custodita dal Capo-Compagnia, sul totale guadagno, una data somma fino all'ammontare di quella del prestito. Non sarà responsabile la Compagnia degli impegni che il Capo, o qualunque membro a nome di essa, incontrasse senza la sua deliberazione ed autorizzazione.

Art. 36. - Quando a scopo di beneficenza l'adunanza dei pescatori delibera di prelevare settimanalmente da ogni parte di guadagno una data porzione, il Capo-Compagnia sotto la sua responsabilità dovrà ritirarla e custodirla per consegnarla a chi destinata nel modo e tempo prefisso.

Art. 37. - Nel caso che l'adunanza dei pescatori stabilisca, ed il Sindaco conceda di effettuare una pesca generale per scopo di beneficenza, o per manifesti bisogni della popolazione, nessuno potrà rifiutarsi di prestare la propria opera e le proprie Arti.

Art. 38. - Se venendo la generalità degli abitanti colpiti dalla miseria, l'adunanza dei pescatori deliberasse di prendere a mutuo la somma occorrente a riparare i bisogni di tutti dividendola nella proporzione delle parti, coloro fra essi che godono il bene di maggior credito e possidenza dovranno procacciare il mutuo necessario ed offrirsi in garanzia al mutuante. Anche i bisognosi non pescatori, purché del Comune potranno in egual misura essere soccorsi.

Art. 39. - Tutti i pescatori nel caso di cui l'articolo precedente, saranno solidariamente obbligati al pagamento del mutuo e perciò nessuno potrà rifiutarsi di prestare la propria opera e le proprie Arti nelle pesche generali che verranno deliberate e concesse, e quante volte occorreranno ad ottenere la somma occorrente al pagamento.

CAPITOLO IV. Delle Adunanze.

Art. 40. - Sono permesse ai pescatori delle adunanze per trattare e discutere sui loro interessi, e su oggetti di pubblica beneficenza. Le adunanze si dividono in ordinarie e straordinarie.

Art. 41. - Le adunanze ordinarie avranno luogo negli otto giorni precedenti ogni stagione, nella seconda domenica di Maggio e nel ventinove Giugno, le straordinarie ogni qualvolta una causa eccezionale lo richiederà.

Art. 42. - Tanto per le sedute ordinarie quanto per le straordinarie il Deputato dei pescatori, indicandone l'oggetto farà domanda al Sindaco onde a mezzo di pubblica Cria (grida) ne ordini la convocazione se la credesse opportuna ed utile. A tali adunanze sono ammessi ad intervenire solamente tutti i Capi-Compagnia.

Se nel giorno stabilito l'adunanza non avrà luogo, la stessa resta fissata pel giorno festivo seguente. Andando deserta anche questa, sono autorizzati il Sindaco, l'assessore delegato ed il Deputato a deliberare e dar esecuzione ai deliberati.

Art. 43. - Il Presidente delle adunanze é il Sindaco il di cui voto non potrà essere deliberativo.

Art. 44. - Della polizia delle adunanze é incaricato il Sindaco per la regolare discussione e deliberazione nonché per il mantenimento dell'ordine. Può sospendere e sciogliere l'adunanza, ordinare, previo avvertimento, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 45. - Per la redazione dei verbali e delle deliberazioni il Sindaco sarà assistito dal Segretario Municipale.

CAPITOLO V.

Del Deputato dei Pescatori.

Art. 46. - I pescatori si nomineranno una persona che li rappresenti davanti l'Ufficio Municipale. Questo loro rappresentante assumerà il titolo di Deputato dei pescatori.

Art. 47. - Non può essere nominato a Deputato un membro effettivo della Giunta; ma tale nomina deve cadere sopra uno dei Consiglieri Comunali onde in Consiglio abbiano i pescatori chi ne rappresenti i loro interessi purchè si presenti persona pratica sulla pesca, e non trovandosi fra i Consiglieri persona pratica tale nomina potrà cadere sopra qualunque dei pescatori.

Art. 48. - La nomina deve esser fatta a Voce (per acclamazione) e si procederà col metodo delle Balle (al ballottaggio) nel caso vi siano più acclamati. La persona che otterrà la maggioranza dei voti sarà l'eletto.

Art. 49. - Il Deputato dei pescatori durerà in carica un anno, ma potrà essere rieletto. L'elezione deve aver luogo nel di dell'adunanza per la stagione d'estate e cioè nel giorno 29 Giugno.

Art. 50. - E' dovere del rappresentante dei pescatori di avanzare al Sindaco le domande dei pescatori, di rappresentare i loro interessi, di conciliare le differenze che possono insorgere fra i pescatori nell'esercizio della pesca, di presentare al Sindaco le denunce e di dare allo stesso tutte le informazioni necessarie. Dovrà inoltre essere l'unico rappresentante della Comunità dei pescatori sulla vendita del pesce pescato in comunione.

CAPITOLO VI.

Delle stagioni, delle arti, dei metodi di pesca e delle mee.

Art. 51. - Le stagioni di pesca sono sei: Prima stagione di *Quaresima*, che ha principio il giovedì grasso, e termina il sabato santo, seconda stagione di *Drio Pasqua*, che principia al mercoledì dopo Pasqua ed ha termine il giorno di S. Vito (15 giugno); terza stagione di *Drio S. Vio*, che incomincia il 16 Giugno e termina otto giorni prima di quello in cui avrà principio la stagione d'estate; quarta stagione *D'Istà*, che ha principio secondo che l'ordine d'acqua (secondo che scadranno i giorni intermedi ai mensili flussi lunari cioè dal IX al XX giorno lunare e da XII giorno della scadente luna al VII della nuova), lo permetterà dal 20 al 31 Luglio, e terminerà il sabato susseguente al giorno di S. Michele Arcangelo (29 Settembre). Il giorno preciso in cui dovrà aver principio la stagione dovrà essere fissato da una deliberazione di pescatori; quinta stagione di *Peschere*, che incomincerà il giorno susseguente al sabato in cui termina la stagione d'estate, ed ha fine col giorno di S. Andrea Apostolo addì 30 Novembre; sesta stagione di *Inverno*, che principia il 1 Dicembre e termina il mercoledì grasso.

Art. 52. - Le arti da pesca permesse sono: I. Grisiol, II. Cogol, III. Tratta-Tressa, IV. Trattor V. Reo de Scolpio, VI. Bombina, VII. Leveretto o Bragagna, VIII. Fossina e Fossenin, IX. Togna, X. Sbordon, XI. Ostregher. Salvo il tempo ed il modo prescritto dal presente regolamento.

Art. 53. - Il *Grisiol* parete di canna che serve a chiudere un tratto disegnato di laguna dev'essere di tre paioj, dell'altezza di un metro. Il *Grisiol* cioè dev'essere un graticcio di canna palustre diviso in tre parti uguali da quattro pali, lungo tre metri e dell'altezza di metri uno. Non saranno proibite le pareti di rete purchè non sorpassino in lunghezza, e larghezza i *Grisiol* ed abbiano la maglia non minore di un centimetro di lato.

Art. 54. - Il *Cogol* (cogularia) è una rete a sacco divisa da cerchi di legno in sei campi dei quali l'ultimo della lunghezza di venticinque maglie, il primo di maglie contoventi, e gli altri quattro intermedi di trentacinque che equivalgono, alla lunghezza in tutto di metri tre, ed avente fra il terzo ed il quinto cerchio due *golini* (imbuti) di rete che servono da trappola. La larghezza poi sarà per il cogol da *cievoli* (cefali mugil) di maglie novanta; da *passere* (passera, platessa passer) di maglie novanta; da *anguelle* (latterina-atterina, hepsetas) e da *oradelle* (dorata, chrijsophris) di maglie, centottanta; da *bisatti* (anguilla-anguilla vulgaris) detto anche *cogoletto bertoel*, di maglie settanta, ma queste larghezze dovranno intendersi solo per gli ultimi quattro campi, mentre nel secondo e primo dal centro verso la bocca la larghezza va aumentata gradatamente fino al doppio. La grandezza, infine della maglia deve essere per li *Cogol* da:

Cievoli di un centimetro di lato, che cioè non consenta a maglia chiusa e bagnata il passaggio di una moneta da due centesimi;

Passare di centimetri uno e mezzo;

Anguelle e *oradelle* di mezzo centimetro;

Bisatti di centimetri uno.

Art. 55. - Il *Trattaor* (rezzola o trattello) *Cogol* con due ali a guisa di tratta deve avere un'estensione non maggiore di sei metri in altezza, e di metri trenta in larghezza comprese le due ali, e di metri sei di lunghezza il sacco. La maglia non può misurare meno di un centimetro di lato. Deve servire soltanto per tirare in *rii* e le *are* dentro le serraglie.

Art. 56. - La *Tratta* (rezzola) è una rete a superficie piana, armata da un lato inferiore di una corda piombata, avente cioè ad ogni metro un pesante anello di piombo, e dal lato superiore una corda che può essere soverata, della lunghezza di metri 150, e dell'altezza di metri 10, proporzionata cioè alla larghezza e profondità dei canali che intrecciano la laguna, per la pesca dei quali soltanto può servire. La malia deve avere un lato non minore di un centimetro.

Art. 57. - La *Tressa* è una rete uguale alla *Tratta* ma che non avendo la corda di armatura, serve solo di parete da chiudere il canale che si vuol pescare.

Art. 58. - Il *Reo* o *Reveretto da scolpio* (rezzuola) *Tratta* di minori dimensioni di quella di cui l'articolo precedente, serve a tirare attorno nelle serraie; la loro estensione non sarà maggiore di metri venti in lunghezza per due in altezza. La maglia non può essere inferiore di un centimetro di lato per il pesce vecchio, ed a mezzo centimetro quella per le *oradelle* da semina. Si potranno unire più rei per la pesca del pesce da semina come del pesce vecchio a seconda del bisogno.

Art. 59. - *Bombine*, *Rei serberai* (tramaglio di filo di lino composto di tre teli di rete sovrapposti l'uno all'altro, aventi quello nel mezzo o nappa, la maglia non minore di tre centimetri di lato, li altri due o serbere una maglia noti minore di 20 centimetri di lato. La sua forma è quadrangolare dell'altezza di otto gruppi le serbere (i due teli a maglia grande) il telo di mezzo metri 4,80 e della lunghezza di metri 25. E' armato di corda piombata al lato inferiore, di una corda soverata al superiore.

Art. 60. - Il *Reveretto o Bragagna* (sciabica) è una piccola *Tratta* colla maglia di mezzo centimetro di lato della lunghezza di metri due e dell'altezza di metri uno circa.

Art. 61. - La *Fossina* (fiocina) strumento di ferro a forma di tridente adatto ad una asta di legno. Non può avere più di nove denti foggiate ad amo, né una portata maggiore di centimetri quindici dall'uno all'altro estremo dente, ed i denti non devono essere più lunghi di centimetri quindici.

Art. 62. - Il *Fossenin* (fiocenino) è una piccola fossina con soli cinque denti di una portata non superiore di dieci centimetri e con i denti di una lunghezza non maggiore di dieci centimetri.

Art. 63. - Il *Sbordon* (sbordellone) è una pertica di legno di almeno tre metri di lunghezza con una tavoletta di quindici centimetri almeno, rotonda ad un'estremità; serve nella pesca dei canali e fiumi a far chiasso (*sussuro*) onde spaventare il pesce e non scampi, perchè più facilmente cada nelle reti.

Art. 64. - La *Togna* (lenza) è un cordoncino di crine di coda di cavallo attaccato con un'estremità ad una tavoletta di sovero ed avente all'altra estremità adattato l'amo conforme alla pesca che si vuol esercitare. La lunghezza del cordoncino è di metri 30.

Art. 65. - L'*Ostregher* (ostricario) sacco di cordicina attaccato ad un telaio di ferro quadrangolare, da cui partono tre braccia pure di ferro che terminano in un anello in cui viene infilata la corda. Non dovrà il telaio sorpassare la lunghezza di metri uno, e la larghezza di centimetri cinquanta, il sacco poi non deve avere una profondità superiore a metri uno.

Art. 66. - I metodi da pesca sono: in *Ballica*, II. A *Velma*, III. In *Peschere*, IV. A *Scolpio*, V. Ai *Canai*, VI. A *Rei*, VII. A *Togna*, VIII. A *Brazzo*, IX. A *Parà*, X. A *Crostacei e Moluschi*.

Art. 67. - Pesca in *Ballica* intendesi quel metodo che si esercita con *Grisioi* e *Cogoi* frammessi chiudendo tutto all'ingiro un tratto di laguna entro conosciuti confini, chiamato *serraia* (*serraglia*). E' proibito nel fare una *serraia* di *tressare*, attraversare cioè con le reti chiamate *Tresse*, tutti i canali, nonchè quelle cime di canali che comunicando con altre *serraie* porterebbero danno alle pesche delle stesse, in quel giorno ed anche nel domani.

Art. 68. - A *Velma* è quel metodo di pesca che viene esercitato distendendo dei *Grisioi* con un dato numero di *Cogoi* lungo l'orlo dei canali, nell'ultimo lembo cioè della laguna che rimane scoperto nel riflusso delle acque.

Art. 69. - In *Peschera* è il metodo che si esercita facendo i *pescarini* o la *tressada*.- *Pescarini* chiamansi quando a *velma* dei canali si devono distendere le *arti* facendo un'ala mai maggiore di dieci *Grisioi*. *Tressada* chiamasi quando una *serraia* viene attraversata in linea retta da un canale all'altro con *Grisioi* e facendo a *velma* dei canali un *Ancin* (distendendo cioè 4 *Grisioi* perpendicolarmente al canale a guisa di *gancio* con una *cogolaria* nel canale stesso), ed a metà della *tressada* uno o due *Caragoi* (modo di distendere i *Grisioi* elle differenzia dall'*Ancin* solo per essere stesi i quattro *Grisioi* in linea retta e parallela alla *tressada* ed avere un lato chiuso da un *Cogol*), può usarsi l'*Ancin* anche nel centro della *tressada*.

Art. 70. - A *Scolpio* intendesi quel metodo che si esercita nell'interno della *serraia* per la pesca delle *oradelle* da semina tirando attorno della stessa col *Revereto*, nel mentre due uomini ai lati di questo danno dei colpi sull'acqua con palicelli per obbligare ad andare nello *Scolpio*; punto più basso della *serraia* e fuori della stessa che viene prima preparato con quattro *Grisioi* per ogni lato estremo (la lunghezza di una barca) e degli altri uomini dietro a quelli che tirano vanno di pari passo stringendo i *Grisioi*. Nel lato della *serraia* che corrisponde collo *Scolpio* si possono mettere due *Cogoi* colla bocca verso l'interno.

Art. 71. - A *Scolpio* dicesi pure il tirare attorno nelle *serraie* per pesce vecchio, ma allora devesi adoperare non già il *Revereto* ma il *Trattaor*.

Art. 73. - *Tirare ai Canali* è il metodo col quale si fa la pesca nei canali attraversandoli prima con una *tressa* nella loro larghezza e profondità ed in un dato punto che la pratica ha stabilito, e fissatala, percorrendoli dalla foce verso la *tressa* con una *tratta* raccomandata a delle barche in tutta la larghezza dei canali, dalle sponde dei quali vengono tirate avanti, ed obbligata la *tratta* a toccare (a strassicare) il fondo con pali diretti dai pescatori che stanno nelle barche stesse.

Art. 73. - A *Rei* è la pesca che si esercita nei fiumi e nei canali col tendere le *Bombine* (*tramaglio*) in direzione trasversale alla corrente, e verticalmente alla profondità, non trascinandole nel fondo, ma agitando l'acqua fino agli ultimi strati collo sbordone per costringere il pesce, spaventandolo, a cadere nella rete.

Art. 74. - A *Togna* intendesi il metodo di pesca che si esercita coll'amo assicurato ad un cordoncino di crine di coda di cavallo, e munito di adatta esca. Non è fatta restrizione alcuna sulla grandezza degli ami, garantendo sufficientemente la specie dei pesci l'utile stesso del pescatore.

Art. 75. - A *Brazzo* è la pesca che fa il pescatore a braccio nudo e cercando colla mano nel suo buco il pesce, metodo usato specialmente per la pesca del gò (*gobbius capito*) nell'inverno.

Art. 76. - A *Parà* intendesi quel metodo di pesca che si fa colla *Fossina*; è quella specie di caccia che si fa al pesce percorrendo in una barchetta le acque con l'occhio fisso in esso e pestando nel fondo delle stesse, oppure mirato il pesce che guizza nell'acqua, tirandogli celermente la *fossina*.

Art. 77. - La pesca dei *Crostacei e Moluschi* si ottiene per le ostriche strascinando, (*strascicando*) coll'*Ostregher* il fondo dei canali rocciosi; Per i granchi facendo a *velma* dei canali i *spissotti* vale a dire tendendo un *Cogol* fra due *Grisioi* distesi ad angolo acuto. E' pure permessa la pesca ai

Crostacei con quello dei metodi indicati negli articoli precedenti che dai pescatori reputasi più adatto. -.

Art. 78. - Qualunque altro metodo di pesca non indicato ed espressamente permesso in questo regolamento viene assolutamente bandito, (proibito).

Art. 79. - Negli otto giorni precedenti la stagione d'estate nei punti che l'inveterato uso e consuetudine ha stabilito per confine delle *serraie*, si conficcheranno a spese dei pescatori le *mee* (meta arami di rovere di una grossezza sufficiente a resistere alla corrente dell'acqua, tanto fronzuti da poterli vedere da lontano) che servir devono inoltre di termine prefisso nelle *regate* e *poste*.

CAPITOLO VII.

Dei modi che danno diritto alla pesca in una serraglia.

Art. 80 - Per *serraia* (serraglia) intendesi un tratto di laguna circoscritto da conosciuti confini, che l'inveterata consuetudine ha stabiliti e che possono riscontrarsi nella mappa del Comune.

Art. 81 - Il diritto di pescare in una *serraia* viene dato alla compagnia di pescatori dai seguenti modi: I. *Dalla sorte*. - II. *Dal tocco*. - III. *Dalla vincita nelle regate*. - IV. *Dalla posta*. - V. *Dalla cria*.

Art. 82 - Si *tira la sorte* (si estrae la sorte) in uno degli otto giorni antecedenti ogni stagione per la destinazione delle prime *serraie* da pescarsi nelle stesse il di cui numero sarà sempre uguale a quello delle Compagnie. Radunatisi i pescatori nella sala delle riunioni devono prima deliberare quali *serraie* dovranno essere pescate poi fatti tanti biglietti quante sono le Compagnie e le serraglie, scrivere per ognuno di una metà degli stessi il nome di una delle serraglie deliberate, per ognuno dell'altra metà, il nome del Capo-Compagnia, e messi i primi in un'urna i secondi in un'altra procedere all'estrazione della sorte. Le Compagniette dopo le Compagnie grandi eseguiranno per proprio conto una simile operazione. Per serrare la *serraia* di sorte la Compagnietta potrà unirsi con altra Compagnietta o Compagnia grande, salvo il tempo dal 1° al 15 Giugno, ma nel giorno medesimo non potranno le Compagnie unite serrare che una sorte.

Art. 83 - Disposto a dovere quanto prescrive l'articolo precedente il Deputato dei pescatori estrarrà con una mano un biglietto dall'urna delle *serraie*, con l'altra un biglietto dall'urna delle Compagnie. Letti i biglietti ad alta ed intelligibile voce e messi sul tavolo a visione di tutti ne proclamerà l'esito. Il diritto della pesca nella serraglia estratta sarà di quella Compagnia il di cui Capo è sortito contemporaneamente a quello della *serraia*.

Art. 84. - Nel corso della stagione, incominciando dal primo dopo la pesca nelle *serraie di sorte*, ogni sabato dovrà essere *zogà al tocco* (si dovrà far vedere al tocco a chi tocca) per la destinazione della prima *serraia* da pescare nella settimana entrante. Le Compagnie che intendono di *zogar al tocco* per una *serraia*, devono trovarsi in quella al sabato mattina prima del levar del sole. Non avranno diritto di prender parte al *zogo del tocco* quelle Compagnie che allo spuntar del sole non siano arrivate nella *serraia*. Nel caso di tempo nuvolato, le barche dovranno chiamarsi l'una coll'altra, attendere un pò di tempo per vedere se altre abbiano quella direzione, e dopo mezz'ora approssimativamente del levar del sole *zogar al tocco*. Ad evitare opposizioni e confusioni, è obbligo delle Compagnie di dirigersi e fermarsi al punto della *serraia* ove si trova la *mea*, se per caso non vi fosse la *mea* tutte le barche devono dirigersi verso la prima barca giunta sul luogo, la quale farà l'ufficio di *mea*.

Art. 85. - Sarà dovere delle Compagniette di trovarsi alla *mea* un'ora dopo sol levà al più tardi per ficcare il *Grisiol* onde avere diritto alla *serraia*, e perché la stessa non possa esser tolta dalla Compagnia grande alla quale avvanzassero arti. Il tocco del sabato dà diritto alla serraglia fino all'altro sabato.

Art. 86. - Il *tocco zogà* prima del levar del sole sarà nullo, come non avvenuto; colui che ne scoprirà la contravvenzione avrà il diritto di levar la *serraia* al contravventore, a quello che l'ha serrata prima del levar del sole, che dovrà senza opposizione di sorta cederla. Se più barche dirette a quella volta

venissero a conoscenza della trasgressione, giungendo sopra luogo al levar del sole e non dopo, dovrà essere di nuovo *zoga al tocco*.

Art. 87. - Nelle stagioni di *quaresima - drio Pasqua - drio S. Vito e peschere*, quelle Compagnie che non avessero *zoga al tocco* il sabato, lo potranno riunirsi in *bossolo* (circolo) *zogar* la domenica nella piazza del paese.

Art. 88. - Quelle Compagnie o Compagniette che non avessero *zoga al tocco* il sabato potranno in tutte le stagioni *cior su* (fissare) una ressaia facendola notare dal Cursore Comunale all'albo Municipale. Quella Compagnia o Compagnietta che avesse abbandonata una serraia potrà *cior su* un'altra collo stesso metodo.

Questo metodo di *cior su* le serraie sarà valevole solo quando la serraia non sia di altre Compagnie per ragioni di tocco o per ragioni di posta.

Art. 89. - Nei giorni fra la settimana, per acquistare il diritto di pesca in una serraia, le Compagnie dovranno postare, vale a dire postarsi sulla serraia con barca, ficcare il cogol vicino alla *mea* e legarvi in alto, in modo che sia visibile la coa dello stesso, e se non vi fosse la *mea*, lo si dovrà ficcare nel punto in cui dovrebbe trovarsi. La posta deve essere fatta prima del levar del sole, ed il cogol postato deve essere buono, atto alla pesca, cioè con due golini e non meno di quattro cerchi, altrimenti non darà diritto della pesca nella serraia postada. La posta della Compagnietta deve essere sempre fatta col *grisiol* o con *mesetta* dopo sol levà ed a mezza dozzana approssimativamente.

Art. 90. - Resta assolutamente proibito alle Compagnie il postare una nuova serraia se non hanno intieramente serrata la prima, come pure se non hanno levato la posta in quella che prima intendevano di serrare, altrimenti potranno altre Compagnie levar l'una o l'altra posta ed anche tutte due, senza che la Compagnia che ha messo l'una senza levar l'altra possa opporsi.

Art. 91. - Quella Compagnia che ha postato il sabato una serraia e non la volesse pescare per lasciarla per un altro giorno, deve venire a terra con tutte le arti perché tutti la debbano rispettare. Se nello stesso giorno, chiuderà la serraia, volendola conservare per gli altri giorni ancora, non potrà *postar, regatar, cior su* nessuna altra. Nel giorno che in qualsiasi dei detti modi fisserà un'altra serraia, dovrà abbandonare quella del sabato.

Art. 92. - Quelle Compagnie che chiuderanno nello stesso giorno la serraia postata il sabato, non volendo conservarla per pescare in altra, dovranno la domenica mattina per quest'ultima al levar del sole *zogar al tocco*. Se allo spuntar del sole vedessero una o più barche a quel sito dirette dovranno prima di *zogar al tocco* aspettare il tempo occorrente per arrivare a bordo.

Art. 93. - Quella Compagnia che tiene serrata una serraia avuta nella settimana, avendo il sabato intenzione della stessa, dovrà portarsi nella *serraia a sol levà* per *zogar al tocco*. Qualora portandosi in altre serraie l'abbandonasse perderà ogni diritto sulla stessa, la quale potrà essere postata anche da una Compagnietta.

Art. 94. - La Compagnia che nel disegnare una serraia postada occupasse con un tresso, con un'ala di *grisiol* senza cogoi un'altra serraia, dovrà cedere quella in cui non vi è cogol alla Compagnia di regata che volesse pescarla, e levar le arti, purchè sia un'ora prima del sol a monte.

Art. 95. - La *posta* della Compagnia che ha i *grisiol* in acqua non conserverà il diritto della pesca nella *serraia* postata oltre le ventiquattro ore da quella in cui fu messa la *posta*, invece la Compagnia che ha i *grisiol* in terra lo conserverà fino al sabato qualunque sia la giornata fra la settimana in cui fu messa la *posta*.

Art. 96. - Quando una Compagnia abbandoni una *serraia postata con cogol* non avrà diritto di riprenderla neanche quando non potesse postare alcun'altra.

Art. 97. - Nei giorni fra settimana quando più barche si vedono dirette verso una serraia, per acquistare il diritto alla pesca in quella dovranno fare *regata*. Le barche in regata non devono essere vogate da più di cinque remi, nè possono aver spiegata la vela. Avrà diritto alla serraia quella Compagnia del *vogadore* della *regata*, che non solo afferrerà la *mea*, ma si fermerà attaccato ad essa assieme alla barca oppure la trasporterà con sè. Nel solo caso che non vi fosse la *mea* avrà

diritto alla *serraia* quella Compagnia in *regata* che prima ficcherà il *cogol* nel punto in cui dovrebbe trovarsi.

Art 98. - Le barche in regata non si possono fermare strada facendo per qualsiasi pretesto o ragione, quali per accrescer di forza, od alleggerirsi di peso, altrimenti perdono il diritto alla *serraia*, e ciò pel sabato lasciando libero gli altri giorni della settimana.

Art. 99. - La *serraia* del tocco dovrà essere pescata la prima, e non si potrà nè regatare, né fare la pubblicazione per un'altra finchè non sia quella interamente serrata e chi avesse prima postato, regatato, fatta la pubblicazione, o pescato un'altra *serraia* perderà il diritto su quella del tocco.

Art. 100. - La Compagnia che intende abbandonare una *serraia* di tocco dovrà andare a levare il *cogol* avendolo postato, e non avendo il *cogol* deve andare a bordo della *serraia* a toccarla, onde indicare che l'abbandona, poi potrà postare quella della quale ha intenzione.

Art. 101. - Le Compagnie che si uniranno per pescare assieme potranno *zogar* con due *tocchi* (due uomini) ma a una *serraia*, così postare potranno in un sol luogo. Dovranno poi far conoscere alle altre quale dei loro padroni o membri sia destinato al *zogar del tocco*, a *postare* ed a *regatare*.

Art. 102. - Quelle Compagnie che al *zogar del tocco* non sarà rimasta *serraia* alcuna, potranno dopo postatesi le altre tutte, postarsi a loro piacimento in una delle *serraie* rimaste libere.

Art. 103. - La Compagnia alla quale dopo serrata una *serraia* di posta avanzasse delle arti potrà con esse serrare qualunque altra *serraia* purchè sia affatto libera. Se poi prima di serrare venisse avvisata da una compagnietta che vuol essa fare quella *serraia*, dovrà allontanarsi senza contrasto ed opposizione, anche se fosse un solo homo.

Art. 104. - La Compagnia che avesse serrato una seconda *serraia* a sensi del precedente articolo per postare la *serraia* pel domani, non solo dovrà avere l'una e l'altra intieramente serrata, ma dovrà dipartirsi dalla prima *serraia sia di tocco che di posta*.

Art. 105. - Le Compagniette che si unissero assieme per esercitare la pesca dovranno postar, regatar e far la pubblicazione per una sola *serraia*, e non per tante *serraie* quante sono le Compagniette unite assieme, dovranno uniformarsi cioè alle regole imposte dal presente regolamento per le Compagnie grandi.

Art. 106. - La Compagnia dalla quale nel corso di una stagione vi fosse uno o più pescatori che *cernisse* (scegliere) le proprie Arti per separarsi non perderà il diritto di *posta*, di *tocco*, di *regata* e di *cria*, diritto che conserverà il Capo-Compagnia anche nel caso avesse a rimaner solo. Il membro allontanatosi che si unisce ad altra Compagnia non avente tali diritti per insufficienza di parti, anche se con esso lui si formasse il numero occorrente, non farà ad essa acquistar i detti diritti di *postà*, di *regatà*, di *tocco* e nemmeno quello della *cria*.

Art. 107. - I Tognatori (pescatori coll'amo) nella stagione di quaresima dovranno anch'essi *zogar* al tocco la fitta (il punto del canale in cui devono fermarsi per la pesca all'amo); sono liberi nelle altre stagioni di andare ove meglio loro credono fra i canali che non sono impediti da altri pescatori esercenti la pesca.

Art. 108.- Per *zogar al tocco* si dovrà seguire il seguente metodo: dovranno per primo gli nomini rappresentanti le Compagnie farsi il bossolo (mettersi in circolo) ad un segno, ad un ordine del vecchio dei presenti distendere il braccio destro, buttar (spiegare) il numero delle dita che credono. Lo stesso vecchio allora farà la somma delle dita buttate, incominciando poi a contare da sè col numero uno, ed aumentando di uno per ogni individuo ne farà il giro del bossolo da destra a sinistra tante volte quante occorrono ad arrivare al numero della suddetta somma, e segnerà visibilmente a chi tocca; questa sarà il contatore nel primo tocco susseguente. Ciò fatto si butterà nuovamente le dita ed il contatore destinato dalla sorte come sopra si è detto continuerà l'operazione. Quello in cui toccherà l'ultimo numero avrà il diritto di scegliere quella *serraglia* che meglio crede. Così si continuerà fino al termine cioè fino a quando tutte le Compagnie avranno scelta la *serraia* colla differenza che il contatore per ogni tocco non verrà più destinato dalla sorte come il primo, ma sarà rappresentata nel bossolo da uno dei suoi membri se più Compagnie si uniranno assieme, da tanti uomini, quante sono le Compagnie unite, restando però col diritto di una sola *serraia*. Terminato il bossolo, ognuno dovrà rimanere al suo posto scelto fino che gli toccherà la sorte, poi allontanarsi.

Invece del *zogo al tocco* si potrà estrarre la sorte col biglietto in questo caso ogni rappresentante una Compagnia dovrà deporre in una urna un biglietto in cui vi sia scritto il nome del Capo Compagnia, poi il più vecchio fra quelli che formano il bossolo caverà uno alla volta i biglietti e volta per volta l'estratto a sorte sceglierà la serraglia che più le accomoda. Qualunque dei rappresentanti le Compagnie potrà durante l'operazione rinunciare al tocco o sorte ed allora dovrà aspettare che tutti quelli del bossolo si abbiano scelta la serraia per *cior su* a mezzo della pubblicazione in altra.

CAPITOLO VIII. **Stagione di Quaresima.**

Art. 109. - Nella stagione di Quaresima le Compagnie per poter tirare alla sorte, *zogar al tocco* e *postar* dovranno essere formate almeno di quattro parti, possono però essere composte di otto, ed anche di dodici. Se avranno meno di quattro parti si distingueranno col nome di Compagniette.

Art. 110. - La Compagnia formata di quattro parti avrà diritto di tirare una sorte e *zogar* un tocco (estrarre la sorte e fare al tocco, cioè per una serraglia) la Compagnia di otto parti a due sorti e due tocchi e quella di dodici parti a tre sorti e tre tocchi, ma sempre per una serraia alla volta e dopo la prima sorte, salvo per quelle che comprendono due o tre tocchi, cioè due o tre serraie.

Art. 111. - Le Compagnie che al principio della stagione tireranno due *sorti* come quella che al sabato *zogherà* a due tocchi dovranno pescare la prima sorte ed il primo tocco, con sole quattro parti d'Arti (cioè la prima serraglia) lasciando le rimanenti in barca, pescata la quale, potranno serrare la seconda con tutte le otto parti delle Arti. La Compagnia che tira tre sorti e *zoga* tre tocchi, dovrà pescare le prime due serraie con 8 (otto) parti e lasciare le altre quattro in barca, senza serrarle in alcun luogo, pescate queste potranno fare la terza con tutte le dodici parti.

Art. 112. - Le Compagnie di otto parti, come quelle di dodici, che abbandoneranno le prime una sorte od un tocco, le seconde due sorti o due tocchi avranno diritto di fare la serraia che si tengono con tutte le arti, senza che nessuno possa loro fare opposizione alcuna.

Art. 113. - Nel corso della settimana tutte le Compagnie avranno il medesimo diritto, le Compagnie di otto e di dodici parti non potranno come quelle di quattro postare più di una serraia.

Art. 114. - La Compagnia di otto parti ed anche quella di dodici se nell'andare a *postar*, essendo però levato il sole scontrasse un'altra di quattro parti che pretendesse la medesima serraglia, dovrà con essa regatare.

Art. 115. - Le Compagnie che non arrivano a quattro parti non potranno tirar la sorte né *zogar* al tocco, e per postare dovranno aspettare che le Compagnie grandi siano postate tutte, cioè fare quanto prescrive l'art. 91.

Art. 116. - In giorno di sabato la Compagnia grande alla quale non fosse toccata la serraia che andò a *zogar* al tocco, avrà diritto di levare per proprio conto quella che venne postata dalla Compagnietta, la quale dovrà senza opposizione cederla, e non potrà mai la Compagnia grande riprendere la serraia che avesse abbandonata prima.

Art. 117. - La Compagnia grande non avrà il diritto di cui l'articolo precedente, se il suo Capo od altro abbia postato un'altra serraia od abbia parlato, cioè preso consiglio, dopo perduto il tocco cogli uomini della Compagnia, oppure non siasi portato direttamente alla serraia perduta nel tocco a quella postata dalla Compagnietta. La Compagnietta quindi in tutti i detti casi conserverà la serraia postata.

Art. 118. - Le serraie che di Quaresima e drio S. Vio portassero più nomi od avessero più riparti rimarranno di pieno diritto a quella Compagnia a cui toccò in sorte.

Art. 119. - Se più Compagniette si trovassero dirette verso una serraia, dovranno a sole levato *zogar* al tocco col metodo delle Compagnie grandi.

CAPITOLO IX. **Stagione di drio Pasqua.**

Art. 120. - A differenza di tutte le stagioni, in quella drio Pasqua non si tirano le sorti a suo cominciare, una tale operazione si trasporta alla seconda domenica di maggio, prima cioè dell'apertura della pesca delle oradelle a beneficio di tutto il paese

Art. 121. - E' assolutamente proibito, portando un danno al *serraie daziae* (appaltate) dal Comune, di pescare nelle serraie libere ai Comunisti, *oradelle* avanti il primo di giugno.

Art. 122. - Per aver diritto di zogar al tocco, postà, regatar e fare la cria le Compagnie non devono avere meno di cinque parti. Di qualunque numero di parti siano fatte le Compagnie, non potranno zogar che ad un tocco e metter una sola posta.

Art. 123. - Le Compagnie che non hanno cinque parti ossia Compagniette, e che quindi non possono né postar né zogar al tocco, nè fare la cria, dovranno stare alle condizioni delle Compagniette della stagione di quaresima.

Art. 124. - Per aver diritto a tirar la sorte (a prender parte all'estrazione a sorte) delle serraie per oradelle, le Compagnie non possono avere meno di dieci parti.

Art. 125. - Per tutto il tempo della pesca delle oradelle, in questa stagione, che incomincia col 1° giugno e termina il giorno 15 dello stesso mese, le Compagnie che non arrivano a dieci parti non potranno postare se non dopo levato il sole del giorno susseguente a quello in cui hanno serrato quella serraia postata antecedentemente; potranno però nelle terrene.

Art. 126. - Le serraie di sorte (toccate all'estrazione) una volta pescate dovranno essere abbandonate. Non è fatto obbligo però di pescarle subito, ma si potranno tenere senza pescare fino al termine della stagione. Il medesimo diritto hanno le Compagniette per quanto possano le loro Arti. La Compagnia o Compagnietta che per il 15 giugno non avrà pescata la sua serraia di sorte perderà ogni diritto sulla stessa, e dovrà abbandonarla perchè dopo quel giorno va pescata colle regole stabilite per la stagione drio S. Vio.

CAPITOLO X.

Stagione di drio San Vio

Art. 127. - Durante la stagione di drio S. Vio potranno postare anche le Compagnie di due *parti*, ma avranno diritto di *zogar al tocco*.

Art. 128. - Perché le Compagnie possano zogar al tocco devono essere formate di cinque parti come il drio Pasqua e così devono regolarsi esattamente come quelle per detta stagione, continuando anche nel drio S. Vio la pesca delle oradelle.

Art. 129. - Le Compagnie di due parti avranno di regatar fra la settimana con quella di cinque parti.

Art. 130. - E' proibita la cessione delle serraie perchè il cessionario godrebbe di doppio uso e godimento delle acque.

Art. 131. - E' permesso di serrare con dieci parti, per Velma facendo l'ala per quanto permette la serraia, e discoste una dall'altra dieci grisioi. E' poi proibito di serrare in ballica.

Art. 132. - La Compagnia che postada una serraia non la serra nel medesimo giorno o fatta la serraia andrà a tognar per oradelle, dovrà cederla senza opposizione a quella compagnia che intendesse levarla. La pesca colla tognà è solo permessa al pescatore che non ha Arti in acqua. Al pescatore con tognà è proibita la posta in tutte le stagioni.

Art. 133. - Terminando la stagione di drio S. Vio, otto giorni prima della apertura della pesca d'Istae, dovranno tutte le Compagnie la vigilia di detti otto giorni portarsi i grisioi e cogoi in terra e non potranno in alcun modo pescare nemmeno con tognà. Potrà solo nelle serraglie appaltate dal Comune pescare quella Compagnia che l'ha deliberata, o che pesca per conto di chi è rimasto deliberatario e per conto del Comune.

CAPITOLO XI

Stagione d'Istae (Estate)

Art. 134. - Nel giorno di S. Piero, ventinove giugno, l'adunanza dei pescatori dovrà stabilire il giorno in cui si dovranno fare le pesche generali: le serraiette (quelle piccole serraglie che circoscrivono il paese) che si devono pescare l'antivigilia del giorno fissato per le pesche generali e cavar la sorte a sensi degli articoli 84 e 85. Si fisserà pure il giorno dal quale in avanti sarà permesso il taglio della canna.

Art. 135. - Il giorno precedente alle pesche generali il Capo di ogni Compagnia, accompagnato da quanti uomini crede, si porterà nella laguna per ficcar la sua parte di mee e per andar a *vogà de pesce*, ad esaminare in quali serraglie vi si riscontra maggior quantità di pesce.

Art. 136. - Appena ritornati tutti in paese avrà luogo l'adunanza dove fatta la scelta delle migliori serraie si procederà col solito metodo all'estrazione a sorte. Le Compagnie per aver diritto a cavar la sorte devono essere formate di almeno dieci parti.

Art. 137. - Per le Serrai Ciadanfra, Saline, Taiada granda, Saia, Venchere, Alberon, Longhe, Ciova, Ponta San Piero, Coccolera, Lacchia d'Anfora, Ponta Longa, Foffolo, Bar in terra, Pantiere, Valle, Gesio drio S. Piero, Vulcan, Spiazza, Londra sotto Cason, Comba, Cuna dolce, Alberazzi, Baridel, Cuna d'Arci, Fosse, Marcelan in terra, Coa, Martignan, Gesia delle Rotte, Fontanina e cioè per le terrene tutte potranno zogar al tocco, postar e regatar anche le Compagnie di cinque parti.

Art. 138. - In questa stagione le Compagniette possono postare due serraglie al giorno.

Art. 139. - La Compagnia grande può mettere la posta per la seconda serraglia ossia per quella in cui dovrà esercitare la pesca nella notte, appena chiusa quella postata prima del sol levà.

Art. 140. - Le Compagniette, quelle cioè che non arrivano a dieci parti, dovranno postar per la serraia del giorno dopo sol levà, per la serraglia della notte dopo la mezza dozzana (dopo il mezzo riflusso) circa, che ha luogo nel sito dove si trova la serraia.

Art. 141. - Se la Compagnia grande per la seconda posta cioè per la posta della serraglia della notte si ritarda dopo la mezza dozzana, qualora una Compagnia piccola abbia intenzione della stessa serraglia, dovrà regatar colla medesima Compagnietta.

Art. 142. - Le Compagnie d'Istae dovranno rimanere unite fino al sabato dopo S. Michele Arcangelo, 29 settembre, salvo il tempo più o meno favorevole per le pesche. Il giorno preciso sarà stabilito da un'adunanza dei pescatori.

Art. 143. - La Compagnia che si sciogliesse prima, dovrà mettere in terra le Arti, e non potrà serrare in alcun luogo.

Art. 144. - Dopo divise le Compagnie tutti potranno serrare dove gli piace, sempre però che pel giorno prima della sorte delle peschere siano in libertà le lame.

CAPITOLO XII. **Stagione di Peschere**

Art. 145. - Sulla formazione delle Compagnie in questa stagione, per la pesca in *peschere* nessuna regola viene stabilita, è lasciato al comodo e piacere dei pescatori l'unirsi, o no in Compagnia, potendo ognuno usare quante arti vuole, purchè sieno di sua proprietà. Salvo sempre quanto dispone l'art. 160 per le Compagnie che vogliono ballicare.

Art. 146. - Ogni singolo pescatore ha diritto di zogar al tocco per le peschere sempre che non abbia meno di mezza parte d'arti, ed abbia compiti i tredici anni.

Art. 147. - Se al momento del zogo del tocco qualche pescatore si trovasse ammalato, oppure fuori del paese, potrà mandare in sua vece qualunque altra persona di fiducia.

Art. 148. - Il tocco per le peschere deve essere zogà il martedì susseguente al sabato dopo S. Michele Arcangelo se altrimenti non sarà stabilito da un'adunanza dei pescatori.

Art. 149. - Il *zogo al tocco* si farà col sistema dei bullettini, paluo per paluo; cioè i pescatori della laguna di Lignano in una riunione, quelli di Buso in un'altra.

Art. 150. - Una peschera non può essere serrata con più di due parti d'Arti. Se di queste nel primo giorno della stagione, dopo serrato una peschera toccata, avanzassero dei grisioi non potranno essere serrati in altri luoghi nel domani secondo giorno di peschere si dovrà nuovamente zogar al

tocco o regatar. Negli altri giorni é libero ad ognuno di andare dove meglio gli piace, coll'obbligo di postare la serraia perchè sia rispettata dagli altri.

Art. 151. - E proibito di portare fuori grisioi nuovi a quelli che ne hanno più di sessanta di vecchi.

Art. 152. - E proibito di fare pescherini lungo i fiumi che hanno comunicazione colla laguna. É pure proibito di traversare i detti fiumi con trattori.

Art. 153. - Le *peschere* tutte devono essere serrate lontane una dall'altra quaranta grisioi.

Art. 154. - Tutte le Compagnie per la pesca in ballica devono essere fatte in principio di stagione di dieci parti. Però se nel corso della stagione si *cavasse* (allontanasse) uno od anche due uomini dalla Compagnia questa avrà egualmente il diritto di postar come quella di dieci.

Art. 155. - La Compagnia che va a serrare in ballica non può lasciare in acqua pescarini fatti. Resta proibito a tutti nel levare le arti di lasciare dei residui di dette arti.

CAPITOLO XIII. Stagione d'Inverno.

Art. 156. - Tutti i pescatori devono nella stagione d'inverno tenere i grisioi ed i cogoi in terra.

Art. 157. - E permessa la pesca solamente a *brazzo*, a *fossina*, a *rei serberai* ed a moluschi.

Art. 158. - Possono i pescatori portarsi alla cerca del pesce morto per il freddo. Sarà tollerato che i medesimi tengano le arti in acqua fino al ventiquattro dicembre.

CAPITOLO XIV. Serraglie bandite (riservate) a favore del Comune.

Art. 159. - Le serraglie che il Comune per ora riserva per proprio conto e che utilizzerà o colla pesca per economia od appaltandole, sono le

Primaverili: Foffolo, Valle drio S. Piero, Gesia drio S. Piero, Rotte di Martignan, Alberazzi, Venchere, Bar e Marselan.

Estive: Signor, Armiso e Cisa.

I confini delle serraglie sono quelli demarcati in mappa.

Art. 160. - Le serraie primaverili sono bandite, viene cioè proibita ai Comunisti in dette serraglie dal primo aprile al giorno indicato dall' art. 168 la pesca del pesce adulto, ed in tutto il tempo dell'anno la pesca del pesce novello.

Art. 161. - Dopo il primo aprile la pesca nelle serraie di primavera deve incominciare, nel caso dovesse farlo fare il Comune per economia, in seguito a diserzione di almeno tre esperimenti d'asta e deliberazione consigliare in proposito: quando invece come di metodo saranno appaltate, potrà il deliberatario o chi per esso farlo appena deliberato. In nessun caso però si potrà pescare nelle stesso per oradelle da semina, avanti il primo di maggio, in nessun tempo é permessa la pesca di altro pesce novello.

Art. 162. - La pesca deve essere assolutamente terminata nelle serraie: Valle drio S. Piero e Gesia drio S. Piero col 15 giugno; nella serraia Marselan nel giorno 31 maggio; nelle serraglio Foffolo Rotte di Martignan, Alberazzi, Venchere nel giorno 22 luglio.

Art. 163. - Le serraie estive sono bandite il primo luglio, dal primo luglio alla vigilia del giorno in cui i pescatori vanno fuori d'istae, fino alla vigilia cioè dell'apertura delle pesche di estate.

Art. 164. - Nelle serraie di cui l'articolo precedente, la pesca per conto del Comune deve essere fatta negli otto giorni che passano fra il termine della stagione di drio S. Vio ed il principio di quella d'istae. Non si potrà in dette serraie pescare più di un giorno degli otto in cui é permesso. Passati gli otto giorni senza che siasi potuto fare la pesca, per qualunque causa, sarà perduto il diritto di pesca.

Art. 165. - La pesca nelle *serraglie daziae*, nelle serraglie che il Comune appalta, potrà essere esercitata anche nei giorni festivi.

Art. 166 - Alla Compagnia che ha la pesca nelle serraie daziae é proibita la posta, il tocco e la pubblicazione per le altre serraie fino all'ultima crescente flusso giornaliero, del giorno in cui per quell'ordine termina la pesca nelle dette serraie appaltate.

Art. 167. - Alla Compagnia delle serraie daziae che in precedenza avesse postato, o nel mentre esercita la pesca nelle serraie appaltate postasse un'altra, questa, potrà esser levata da qualunque altra Compagnia.

Art. 168. - Ogni qualvolta però la Compagnia delle serraglie deliberate all'incanto venisse a terra il sabato, rinunciasse alla pesca del giorno festivo, potrà zogar al tocco o postar un'altra serraglia e tenerla obbligata fino al primo sabato dopo.

CAPITOLO XV.

Serraglie bandite (proibite) per tutti

Art. 169. - Nella stagione di drio Pasqua per la conservazione, a generale vantaggio delle oradelle, viene proibita la pesca in ballica in tutte le serraglie che si distinguono per Fosse dopo il 15 maggio, e in tutte le serraglie che si distinguono per terre otto giorni prima della sorte delle oradelle.

Art. 170. - Onde non nascano litigi e confusioni, dette Fosse terrene in cui é proibita la pesca sono: Saia, Tajada Granda, Lacchia d'Anfora, Ponta Longa, Mova, Bar in terra, Coa della vedera, Fossa di Ciuccio, Fossa del Perer, Vesema malada, Sotto Cason, Tomba, Baridel de fiume, Venchere con bocca de fiume, Fossa di S. Marco, Longhe, Ponta di S. Piero, Maneral, Cavalizze.

Art. 171. - Le altre serraglie che avessero la qualità di Fosse e terrene che nell'articolo precedente non fossero indicate, quelle che in avvenire si potessero distinguere per tali, qualora la maggioranza dei pescatori lo acconsentisse, saranno soggette alle disposizioni di quelle nominate, sempre però dopo avuta l'approvazione del Consiglio Comunale, al quale dal Deputato dei pescatori sarà presentata la proposta.

CAPITOLO XVI.

Cime di canali bandite (proibite).

Art. 173. - E' proibito di fare una serraia di attraversare, tressare tutte quelle cime di canali che hanno comunicazione con più serraie dal 1° settembre in avanti.

Art. 173. - Le cime soggette ad una tale proibizione sono:

Grotaris Traghete, Canal di Palma, Isola Zuana, Recianara, Volta Storta, Comesera Vecchia, Cianalus, Voltadella, Corgnol, Cima del pauletto, Cimagliana, Sciassador, Cima del sotto Cason, Nassut.

Art. 174. - Se in avvenire fosse conosciuto utile di bandire altre cime dovrà esser presa analoga deliberazione dall'adunanza dei pescatori, a maggioranza di voti. Il Deputato dei pescatori in una delle sessioni ordinarie del Consiglio Comunale, farà porre all'ordine del giorno la deliberazione per la relativa approvazione.

Art. 175. - Tutti i canali, nessuno eccettuato, cadono sotto le disposizioni dell'ari. 181.

CAPITOLO XVII.

Pesca nei Canali e Fiumi.

Art. 176.- Nei canali, cime di canali e fiumi è permessa la pesca colla Tratta, colle Bombine e coll'Amo; ogni altro metodo è proibito.

Art. 177.- La pesca nei canali e cime di canali colla tratta si potrà esercitare nella stagione d'Istae ed in essa unicamente nel mese di settembre. Negli altri mesi sarà permessa dietro speciale autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'articolo 37.

Art. 178.- E' assolutamente proibito ad una stessa Compagnia di pescare più di un canale e più di una cima di canale al giorno.

Art. 179.- Le Compagnie per la pesca nei canali saranno formate di un numero almeno di ventiquattro parti, e dovranno venir formate con due Compagnie d'Istae. La formazione di dette Compagnie deve aver luogo nella settimana precedente la prima *fela* di settembre.

Art. 180. - Le Compagnie per la pesca nei canali, tranne il numero occorrente per chiudere gli stessi, devono portare in terra tutti i *grisioi* e *cogoi*.

Art. 181. - Per ogni *fela* d'acqua (flusso lunare) nella festa antecedente alla pesca, le Compagnie che si son fatte per questo oggetto, devono nella piazza del paese zogar al tocco i canali che hanno deciso di pescare e pubblicarli, onde i pescatori di serraie possano rispettarli, non serrando serraie, confinanti.

Art. 182. - Se nelle stagioni in cui sono dal Comune appaltate le serraglie ad esso riservate venisse autorizzata la pesca nei canali, dovranno essere rispettati i canali denominati Carlino, S. Piero e Rio de sep.

Art. 183. - Le serraie che si trovano alle parti (ai lati) del canale da pescarsi, non hanno alcun diritto d'impedire la pesca anche se fossero postate. Se in dette serraie nel giorno in cui si avrà da pescare nei canali fosse stata messa la posta dovrà essere levata, salvo che detta posta non sia dal sabato mattina, sempre però sia antecedente al tocco dei canali.

Art. 184. - La pesca nei canali colle reti serberae, reti da fiumi, bombine (tramagli) è permessa dal giorno 1° novembre al 24 dicembre.

Art. 185. - Per la pesca nei fiumi colle reti denominate bombine non viene limitata alcuna epoca, per cui rimane libero ai pescatori l'esercitarla quanto più credono conveniente ed utile.

Art. 186. - E' fatto obbligo ai pescatori provveduti di bombine l'esercitare tale pesca sì nei fiumi come nei canali sempre concordi ed uniti. E proibito cioè ad ogni singolo pescatore di pescare da sè separatamente senza che tutti gli altri provveduti di simili reti prendano parte.

Art. 187. - Ogni qualvolta detti pescatori credessero opportuna e profittevole la pesca, sì nei fiumi come nei canali, dovranno riunirsi per cura del Deputato, almeno un giorno prima, sotto la di lui direzione trattare l'argomento e deliberare in qual fiume o canale dovranno fare la pesca.

Art. 188. - Se qualche volta si credesse più vantaggioso pescare contemporaneamente, parte dei pescatori in un fiume, parte in un altro, non è sufficiente la deliberazione dell'adunanza dei pescatori, ma è necessaria ancora l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 189. - Il Sindaco vista la deliberazione dei pescatori, sentite le ragioni che appoggiano la proposta della pesca in due fiumi contemporaneamente, prese le necessarie informazioni, potrà darne l'autorizzazione.

Art. 190. - L'utile ricavato della pesca col metodo delle reti serberade va diviso: una parte per la barca e reti, una parte a ciascun nome di ogni barca.

Art. 191. - Si può esercitare la pesca in comune da tutti i pescatori oppure ogni barca per proprio conto.

Art. 192. - E' proibito di esercitare la pesca colle reti serberade contemporaneamente nei fiumi e nei canali.

Art. 193. - Nei fiumi Ausa ed Anfora il diritto di pesca essendo promiscuo col Comune di Grado, e per la convenzione stipulata a Monastero fra i due Comuni nel 27 marzo 1532, essendo proibito qualunque metodo di pesca che non fosse coll'amo, o ad ostriche ma per l'uso di ambe le parti, venendo inoltre tollerato salo quello colle *bombine*, è proibito di occupare in qualunque siasi modo, per qualunque estensione ed in ogni tempo i detti fiumi con altre reti.

CAPITOLO XVIII.

Pesca dei crostacei e molluschi (granzi e cape).

Art. 194. - La pesca delle ostriche, dei mitili ostreghe, peoci, musoli, caparozzoli, peverazzole, cape longhe, cape de ferro, cape sante, cape tonde è permessa dal primo settembre di ogni anno a tutto marzo dell'anno successivo. E' severamente proibita dal primo aprile a tutto agosto.

Art. 195. - La proibizione del secondo capoverso del precedente articolo non è applicabile a quei molluschi provenienti dalle valli di allevamento o stabilimento di ostricoltura e miticoltura.

Art. 196. - In nessuna epoca dell'anno potranno essere pescate e messe in vendita ostreghe di una lunghezza inferiore di centimetri quattro; peoci, mussoli, cape lunghe e cape de ferro, di una lunghezza inferiore di centimetri tre; cape tonde e caparozzole di una lunghezza al di sotto di centimetri due.

Art. 197. - La pesca dei *granzi* e *masanette* (granchi e granchiesse) è permessa in tutte le stagioni che si adoperano grisioli salvo il disposto dell'art. 191 in riguardo alle masanette.

Art. 198. - Si potrà esercitare la pesca dei *granzi* e delle masanette con i grisioli, cogoi e a braccio. Nelle lame è proibita la pesca a braccio dei granzi tutto l'anno.

Art. 199. - E' fatto stretto obbligo a tutti i pescatori di rigettar nell'acqua tutte le masanette provvedute di uova.

CAPITOLO XIX.

Del commercio dei granchi (granzi).

Art. 200. - Il commercio dei *granzi* oltrechè col metodo ordinato dalla esposizione in pescheria si può fare col metodo della pubblica cria.

Art. 201. - Un commerciante che voglia obbligarsi in dato giorno, e nello stesso ottenere il diritto esclusivo, all'acquisto di tutti granzi pescati da tutti i pescatori e pescatrici del Comune dovrà il giorno precedente alla pesca, a mezzo del Cursore o di un suo delegato, fare la cria dichiarando a nome di chi ed a qual prezzo alla corbella (misura di quattro decaltri).

Art. 202. - Se altri commercianti avessero la medesima volontà per l'acquisto di granzi, dovranno fare sempre pubblica gara collo stesso metodo della cria, avvertendo il Cursore non più tardi delle ore diecinove.

Art. 203. - La gara é permesso continui fino alle ore diecinove e mezza. Il commerciante che avrà fatto l'ultimo aumento colla cria, avrà l'obbligo ed il diritto di acquistare tutti i granzi pescati. Mancandovi la gara la cria potrà essere fatta a qualunque ora.

Art. 204. - Senza bisogno della cria chiunque potrà mandare a granzi una o più barche (compagnia di pescatrici di granzi) le quali acconsentendo non potranno vendere i loro granzi a nessun altro, e questo anche se avesse fatto fare la cria non avrà alcun diritto di pretenderli.

CAPITOLO XX.

Della pesca a Togna.

Art. 205. - La pesca a *togna* (coll'amo) è permessa in tutto l'anno ed in tutti i canali della laguna.

Art. 206. - I tognatori non sono regolati per ottenere il diritto della *fitta* (posto da pescare) da nessuna delle norme a cui vanno soggetti gli altri pescatori, libero essendo ad ogni singolo tognatore il prendersi la fitta che meglio gli piace. E' solo nella stagione di quaresima che dopo il mezzogiorno della domenica dovranno zogar al tocco per la fitta dei rombi nei modi prescritti dall'art. 111.

CAPITOLO XXI.

Dei traganti (cacciatori con spingarda).

Art. 207. - Onde evitare disgrazie, specialmente durante la notte, i *traganti* (cacciatori con spingarda) non potranno esercitare la caccia dove vogliono, ma postarsi nei siti determinati dall'inveterato uso.

Art. 208. - I posti di caccia coi relativi confini nei quali è divisa la laguna sono quelli indicati nella seguente tabella.

Tabella dei posti da caccia nei quali è divisa la laguna per l'appalto.

n.	Denominazione del posto	CONFINI				Dato d'Asta		Osserva- zioni
		LEVANTE	PONENTE	MEZZODI'	TRAMONTANA	Lire	C.	
1	Marcus	Vallis	La Liccietta	Lamis	Boncoli	25	-	
2	Cisa	Mulis	Cisa	Smerdariot	Maneral	20	-	
3	Fiume Stella	Distesa	Ponta del palo	Iustri	Rio de sep	20	-	
4	Tajada grande	Tajadussa	Vallis	Cuna dolce	Ponta del mocco	20	-	
5	Sorolo	La Nassa	Vallis	Patriarca	Sotto prova	10	-	
6	Bocca della Muzzana	Nassut	Lodra	La Ola	Le spiase	20	-	
7	Cavalisse	Sotto prova	Ponta grossa	Bernardo	Ponta grossa	5	-	
8	Longhe	Codon grande	Le longhe	I Merti	Le longhe	15	-	
9	Vedera	La Coa	Ridos	La Ola	El Tapo	10	-	
10	Dossat di S.Piero	Riobadi	Signor	Codon Grande	Dossat di S.Piero	5	-	
11	Ponta grossa	Gesia	Riostruso	Spiagge S.Andrea	Ponta grossa	15	-	
12	Gesia delle marine	Corbon	Ponta grossa	idem	Lazzero	15	-	
13	Canal novo	Porto S.Andrea	Martignan	Martignan	El Tribel	10	-	
14	Gesia drio S.Piero	S. Piero	Gesia	La Gesiola	Valle	5	-	
15	Roture	Le Buse	La secca	La Gransera	Foffolo	15	-	
16	Fiume di palma	La punta longa	La Valmussa	La Laccia	La Laccia	15	-	
17	Medadola	Barancole	Canal de Pian	Comessere	Canal de Pian	15	-	
18	Canal muro	Porto Buso	Fontanina	Marine	El Trul	15	-	
19	Corbon	Pisso longo	Corbon de sora	Corbon de sotto	La Zita	5	-	
20	Bioni	Le Cuncie	La Tromentada	Rio de Sep	La Bovaressa	5	-	
21	Alberon	Fontanina	L'Alberon	Spiagge S.Andrea	Le Rotte	15	-	
22	Martignan	Martignan	Armisio	La Manessa	Cima	10	-	
23	Rio Grando	Vedera	Lamozzae	Vedera	Curon	5	-	
24	Maran	Velo	Saline	Velo	Dossat	5	-	

Art. 209. - Nessun tragante potrà introdursi a cacciare nel punto neutro che fra un posto e l'altro si trova, e ciò onde evitare disgrazie.

Art. 210. - Non può il Comune aprire l'incanto sopra tutti i posti in un sol lotto, né accettare offerte sotto la medesima condizione.

La stazione appaltante ha stretto obbligo di indire l'asta posto per posto onde tutti i cacciatori possano prender parte alla gara. Non viene inibito però che un solo degli aspiranti sia o no Maranese, possa deliberare più posti ed anche tutti.

Art. 211. - Se un forestiero applicasse all'asta e ne rimanesse deliberatario non potrà esercitare da sé la caccia, né farla esercitare da altri che non sia cittadino di Marano, e questi dovrà essere presentato all'ufficio Municipale per la debita registrazione.

Art. 212. - Non sarà accettato quale aspirante all'asta chi non sia provveduto della licenza di caccia o chi non dia garanzia che all'apertura dell'esercizio la presenterà all'Ufficio Municipale, sotto comminatoria del reincanto del posto a suo rischio e pericolo.

Art. 213. - Ogni deliberatario, o chi per esso, nell'esercizio della caccia tanto di notte che di giorno dovrà mantenersi entro i limiti segnati ad ogni posto, onde non disturbare il vicino, sotto pena di risarcimento di danni oltre alla multa comminata dal presente Regolamento.

Art. 214. - E' concesso al deliberatario di un posto l'uso della *mota* esistente (rialzo di terra artefatto) per la fabbricazione del casone; ma non potrà formarne di nuove senza autorizzazione della Giunta.

Art. 215. - I cercatori di uccelli feriti non potranno introdursi durante la notte nei posti riservati alla caccia. E' permesso loro di partirsi dal molo del paese per mettersi alla ricerca degli uccelli feriti, soltanto alle cinque antimeridiane, e potranno continuare in tale esercizio fino a sole a monte.

Art. 216. - Nelle ore permesse alla caccia di uccelli coloro che si applicheranno a tale mestiere, dovranno tenersi ad una distanza dal cacciatore non minore di trecento metri.

Art. 217. - Chiunque sia cercatore di uccelli, sia chi per altra industria deve passare attraverso i posti da caccia a cui nel raccogliere un uccello ferito venisse intimato dal cacciatore avente il diritto, di consegnarglielo, dovrà senza opposizione obbedire.

Art. 218. - Chi raccoglierà entro il raggio di cui l'art. 216 un uccello dovrà anche non richiesto consegnarlo al cacciatore proprietario.

Art. 219. - Oltre alle pene stabilite dal presente Regolamento, quello che con modi illeciti porterà danno al cacciatore di un posto appaltato è responsabile dei danni cagionati allo stesso.

Art. 220. - Coloro che dovessero o volessero attraversare i posti da caccia sono obbligati di farlo in modo da non portare danno ai cacciatori, si porteranno cioè sotto vento e non faranno sussuri di sorte alcuna.

Art. 221. - I cacciatori che si trovano in posti limitrofi dovranno esercitare la caccia in modo da non recarsi l'uno coll'altro danni, sono obbligati cioè a non fare strepiti ed a tenersi rispettivamente sotto vento.

Art. 222. - Ai cacciatori col fucile resta libero l'esercitare la caccia in tutti quei siti non compresi dai posti destinati con l'art. 208 ai cacciatori con spingarda.

CAPITOLO XXII.

Dei diritti del Comune - Tutela della proprietà comunale e della conservazione della specie dei pesci.

PARAGRAFO I.

Art. 223. - Il Municipio essendo l'assoluto proprietario della laguna tutta ed ammettendo i Comunisti all'uso e godimento della stessa perché possano provvedere ai bisogni della vita dando per ciò a tutti il medesimo diritto e dovere di equabilmente usufruire della stessa, ogni cittadino

Maranese ha il sacro dovere di tutelare e rispettare i diritti del Comune e la proprietà Comunale dipendendo dalla loro conservazione la ricchezza di Marano.

Art. 224. - Nessuno potrà usare e godere delle acque comunali per scopi non contemplati dal presente Regolamento, e non concessi dal Sindaco, nei modi che possano modificare od alterare lo stato naturale della laguna, sia arginandone qualche tratto, sia aprendo o chiudendo canali, rii (canaletti) che intersecano la laguna *are* (canaletti) che dlla laguna partano e s'internano fra terra o cambiando la direzione delle acque in qualunque altro modo.

Art. 225. - Nessuno potrà in alcun modo alterare lo stato naturale dei paludi stramivi asportando terreno *tappi* o *barenne* depositare in essi, arti od altro; nè potrà eseguire in qualsiasi modo, lavori che possano danneggiare.

Art. 226. - Perché i Maranesi possano ricoverarsi nella laguna è loro permessa la costruzione di casoni.

Art. 227. - I casoni di ricovero dovranno essere costruiti sempre nelle *motte* (rialzo di terra artefatto) esistenti. Volendo costruirne in nuovo sito dovrà essere chiesta preventivamente la autorizzazione al Sindaco.

Art. 228. - Per qualunque corso di tempo che fosse occupato col casone un fondo, nessuno acquisterà sullo stesso diritto alcuno; avrà solo la preferenza in caso di controversia con altri, quello che l'antecedente anno l'occupava.

Art. 229. - Venendo distrutto un casone, se il proprietario dello stesso non avvertirà l'Ufficiale Municipale che intende ricostruirlo, qualunque Maranese può chiedere l'autorizzazione al Sindaco per fabbricarvi nella motta il casone per proprio conto. In caso di controversia avrà la preferenza l'antecedente occupante.

Art. 230. - Chiunque intenda usare e godere tanto della laguna come dei fondi stramivi nei modi che possono portare modificazioni od alterazioni alla proprietà Comunale, dovrà chiederne autorizzazione al Consiglio dichiarandosi responsabile dei danni che potrebbero arrecare e facendo offerta per un fitto annuo.

Art. 231. - Il Consiglio sentita la domanda e previo opportuno studio deciderà sull'oggetto nel modo più vantaggioso al Comune.

Art. 232. - Tutti dovranno attentamente ed indefessamente vigilare che la proprietà Comunale non venga danneggiata dai forestieri, sia nella pesca, sia nelle stramaglie come nelle coltivazioni e prati, e con maggior premura e zelo dovranno vigilare che non si effettuino delle usurpazioni.

Art. 233. - Se qualche forestiero si attentasse d'introdursi nella proprietà Comunale allo scopo di usurpare i diritti di possesso e godimento del Comune e dei comunisti, dovrà essere denunciato all'Ufficio Municipale per l'opportuno procedimento.

Art. 234. - Il cittadino Maranese che prestasse mano ai forestieri nel danneggiare e fare delle usurpazioni della proprietà Comunale e diritti del Comune e dei comunisti, se pescatore dovrà venir scacciato da tutte le Compagnie o denunciato all'Ufficio Municipale per la condanna a sensi del presente Regolamento, senza pregiudizio del procedimento penale.

PARAGRAFO II.

Pesca lagunare.

Art. 235. - E' vietata in ogni tempo e con ogni sorta di reti o di istrumenti, la pesca ad una distanza minore di tre chilometri davanti, ed uno lateralmente alle foci che mettono in comunicazione il mare colla laguna.

Art. 336. - E vietato il commercio del pesce e degli altri animali acquatici, raccolti nei tempi e coi modi di pesca vietati dalla legge e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 237. - È vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 238. - E' vietato di levare o sportare reti ed altri apparecchi di pesca nei luoghi in cui furono posati da coloro cui appartengono, salvi sempre quei casi in cui è altrimenti provveduto da questo Regolamento.

Art. 239. - Dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successivo è vietata nella laguna la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico tirati da galleggianti, anche se isolati od a remi, o tirati a mano.

Art. 240. - E' pure proibito nella stessa epoca la pesca a strascico nei canali interni, cime di canali, rii ed are salvo il disposto dell'art, 186.

Art. 241. - E' vietata nella laguna in ogni tempo dell'anno la pesca col saltarello e con tutte le altre reti ed attrezzi non contemplati dal presente Regolamento.

Art. 242. - Sono considerate reti a strascico la *tratta* (rezzola), il *trattor* (rezzola tranello), il *reveretto da scolpio* (sciabica), la *bragagna* e *trattolina* (seiabichetta), e tutti gli altri attrezzi di qualsiasi forma, dimensione e denominazione che strascicano sul fondo delle acque.

Art. 243. - È proibito l'uso della *Fossina* (fiocina) e del *Fiossenin* nel corso di tutto l'anno per la pesca del bisatto (anguilla).

Art. 244. - Le lunghezze minime totali dei pesci che si pescano nella laguna per gli effetti dell'art. 3 della legge sono:

Barbon e Go	Centimetri	7
Passera o Passerin, Bransin, Oradella	“	12
Sparo, Volpin, Cavastello, Bosega . .	“	12
Savolo, Otregan, Angusigolo, Sfoglio .	„	12
Rombo, Dental, Corbel, Ceppa, Trotta	„	12
Raina, Arina, Luzzo, Bisatto . . .	„	25
Storion, Copese, Lissa	„	30

Art. 245. - Al divieto della pesca del pesce che non abbia raggiunto le dimensioni stabilite nell'articolo precedente, è fatta eccezione per le oratelle pescate allo scopo di semina nelle valli.

Art. 246. - La pesca di cui l'articolo precedente s'incomincerà nelle serraglie comunali il 1° di maggio e nel rimanente della laguna il 1° di giugno.

Art. 247. - Sono proibite per la pesca nella laguna le *trattoline* (sciabichette) di qualunque dimensione. Le dette trattoline potranno essere usate dai conduttori di valli nel territorio comunale entro i limiti ad essi assegnati, per qualunque specie di pesce pescato allo scopo della semina.

Art. 248. - Ai conduttori delle valli da pesca comprese nel territorio del Comune è permesso incominciare la pesca del pesce novello il giorno d'apertura che verrà fissato dalle competenti Autorità, ma solo fino a cinque metri dalle chiaviche, montate ed alla base di tutto l'argine della valle di cui sono proprietari od affittuali sempre che i diritti ed interessi del Comune nelle serraglie da esso appaltate non vengano offesi.

E' assolutamente proibito agli stessi della pesca in qualunque altro sito della laguna.

Ai proprietari ed affittuali delle valli da pesca nel territorio di altro Comune che confinano colla laguna di Marano è vietata la pesca del pesce da semina nelle acque tutte di questo Comune e lungo le spiagge che segnano il limite della proprietà.

Art. 249. - Sono proibiti la pesca ed il commercio delle *verzolatine* o *savolini* (mugil salens) e dei *meciati* o *volpini* (mugil cappalis) dal 1° luglio a tutto settembre, delle oradelle dal 1° settembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successivo.

Art. 250. - Sono inoltre proibiti la pesca ed il commercio delle triglie novelle (*Mullus surmoletus*) dal 1° aprile al 1° giugno, e dei barboncini novelli (*Mullus barbolus*) dal 1° maggio al 1° settembre.

Art. 251. - E' proibita la pesca colle serraglie dal 1° gennaio al 1° maggio, è pure vietato dal 1° gennaio a tutto ottobre l'uso dello sciabiche da gambarelli e schile (*schileris* e *strazzin da fossa*) nonché delle cogolarie, cogoi pei latterini (*trattori da anguelle*) tanto uniti quanto isolati dal 15 marzo al 1° giugno.

Art. 252. - Alla pesca delle valli private, comunicanti colle acque pubbliche non sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina sancite dagli articoli 248 e 249.

Art. 253. - E' proibita la pesca del Gò (gobbius aphio uphaus) a braccio ed a fiocina (fossenin), o colle nasse (cestelle chebbe) dal 1° marzo al 15 settembre.

Sono proibiti i pescarini dal primo giorno della stagione di quaresima fino all'ultimo della stagione d'istae, salvo nella propria serraia levando i gristoi in mezzo, e per quelli che non avesse o non potesse farsi le arti.

Art. 254. - Nessuno potrà introdursi senza il permesso del proprietario nelle valli chiuse da pesca di proprietà privata nè sugli arginetti ed altre chiusure da cui sieno esteriormente recinte, salvo il caso che i detti arginetti abbiano carattere di via pubblica. Nessuno potrà inoltre entrare nelle serraglie.

Art. 255. - Non è permesso ai pescatori di valersi di persone estranee alla loro famiglia per fare arti per loro conto senza corrispondere a quelle persone medesime l'intera parte di guadagno relativa agli arti.

PARAGRAFO III.

Pesca fluviale.

Art. 256. - E' vietato di occupare con reti, siepi bertoelli e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua misurato ad angolo retto dalla riva. In qualunque caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro per il libero passaggio dei pesci.

Art. 257. - Alle disposizioni stabilite coll'articolo precedente sono soggetti anche tutti quei corsi d'acqua derivanti dai fiumi rotti, quali il verto della tajaduzza con che hanno diretta comunicazione colla laguna.

Art. 258. - Sono proibiti l'uso ed il commercio delle reti che non possono usarsi se non trascinandole in tutta la lunghezza sul fondo delle acque in modo da sconvolgerle.

Art. 259. - Le reti a trascico vietate per la pesca nei fiumi della laguna di questo Comune, sono tutte indistintamente, di qualunque forma e superficie e con maglie di qualunque dimensione.

Art. 260. - Onde meglio assicurare la montata del pesce nella laguna, dal mare, dai canali e fiumi, con essa la sua produzione ed in conseguenza, il vitto alla popolazione del Comune, tutti i pescatori dovranno rimanere a casa con tutte le arti per tre giorni nella ricorrenza delle feste di Pasqua, due giorni alle Pentecoste, tre giorni alla sagra di S. Vito, otto giorni prima dell'apertura delle pesche d'estate, due giorni prima dell'incominciamento d'ogni altra stagione. Tutte le altre feste poi dell'anno potranno lasciare le Arti in acqua, ma non cambiarle dal sito in cui furono poste nella vigilia e farne solo la raccolta del pesce introdottosi nelle reti.

Art. 261. - La raccolta della canna palustre nei fondi comunali non è permessa prima del 12 luglio ed in questo giorno il Sindaco, sentito il parere dei Capi pescatori, ne ordinerà l'ora della partenza per andare in canneo. Si potrà continuare a raccogliere la canna palustre, semprechè sia matura, atta cioè alla costruzione delle Arti fino a tutto novembre.

CAPITOLO XXIV.

Della sorveglianza, delle infrazioni e delle pene

PARAGRAFO I.

Art. 262. - La sorveglianza per l'esecuzione della legge sulla pesca, 14 marzo 1877, N. 3706, del Regolamento per l'applicazione della stessa e del presente Regolamento è affidato alle guardie municipali palustri le quali a sensi della predetta legge sono pareggiate per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e delle relative infrazioni agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

Art. 263. - Esse guardie devono invigilare anche il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire.

Art. 264. - I contravventori al presente Regolamento saranno puniti con una multa estensibile a lire cinquanta. Potranno essere loro, se del caso, sequestrate le Arti ed il pesce, le armi da fuoco e gli uccelli, salve le pene maggiori portate dalle leggi, nonchè la rifusione dei danni.

Art. 265. - Al prodotto delle ammende, delle multe, e delle confische parteciperanno per un quarto, a termini della legge 26 gennaio 1865, N. 2131, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni se riguardano gli articoli riportati dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla pesca, e per una metà se si riferiscono a tutti gli altri del presente Regolamento.

Art. 266. - È fatto obbligo a tutti i Comunisti di coadiuvare nella sorveglianza le Autorità e gli addetti a tale servizio, per la sicura tutela e conservazione della proprietà comunale e delle specie dei pesci. In mancanza delle guardie, dovranno denunciare all'Ufficio Municipale le contravvenzioni che venissero a scoprire e provarle con almeno due testimoni per il relativo procedimento.

Art. 267. - Il tragante che esercita la caccia senza essere provveduto della relativa licenza, salvo il disposto della legge di pubblica sicurezza, perderà il diritto al posto assegnatogli ai sensi dell'art. 225 oltre alle pene previste dell'articolo 264 del presente Regolamento.

Art. 268. - Per qualunque fatto, non compreso in questo regolamento, che portasse danno al Comune, alla conservazione e moltiplicazione delle specie o ai pescatori, la condanna sarà inflitta nella misura stabilita per quelle contravvenzioni che avranno, col nuovo fatto commesso, maggior analogia.

PARAGRAFO II. Della lettura del Regolamento.

Art. 269. - Nella riunione dei pescatori che viene fatta precedentemente ogni stagione, il Sindaco farà dare lettura di quella parte di Regolamento che riguarda la stessa oltre alle regole generali. Entro il mese di agosto il Sindaco, radunati tutti i cacciatori, farà sentire le regole ad essi risguardanti.

REGNO D'ITALIA Distretto marittimo di Venezia - Provincia di Udine

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Matricola N

L'anno millenovecento addi presentatosi davanti di me Sindaco di Marano Lagunare il Sig di nato e domiciliato in questo Comune, fece dichiarazione di voler esercitare la pesca nelle acque comunali. Avendo io riconosciuta legale la sua domanda a mente dell'articolo del Regolamento Municipale sulla pesca e caccia, gli ho rilasciata la presente matricola d'iscrizione in prova dei suo diritto all'uso e godimento.

La barca del titolare della presente matricola porta il N e le arti il segno convenzionale

Dall'Ufficio Municipale di Marano Lagunare,

li ...

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

**REGNO D'ITALIA
Distretto marittimo di Venezia - Provincia di Udine**

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Certificato N

L'anno millenovecento addi presentatosi davanti di me Sindaco del comune di Marano Lagunare il Sig del di anni nato e domiciliato in questo Comune, fece dichiarazione di essere capo di una compagnia di pescatori composta dei seguenti Uomini ed aventi ciascuno

	Arti parti	Arti n. di proprietà	BARCHE	
			Quantità	N.d'ogni barca
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				

Constatata la verità dell'esposta dichiarazione, gli ho rilasciato il presente certificato di riconoscimento a sensi dell'articolo del Regolamento Municipale sull'uso e godimento delle acque e per gli effetti del medesimo.
Dall'Ufficio Municipale di Marane Lagunare, li

IL SINDACO
IL SEGRETARIO

REGNO D'ITALIA
Distretto marittimo di Venezia Provincia di Udine

COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Matricola N . . .

L'anno millenovecento addi presentatosi davanti di me Sindaco del Comune di Marano Lagunare il Sig del di anni fece dichiarazione di voler esercitare la caccia con spingarda nella laguna comunale e di occupare il posto
Avendo io sottoscritto riconosciuta legale la sua domanda a sensi dell'articolo del Regolamento Municipale sulla pesca e caccia, gli ho rilasciata la presente Matricola d'iscrizione in prova del suo diritto sull'uso e godimento.
Dall'Ufficio Municipale di Marano Lagunare, li

IL SINDACO
IL SEGRETARIO

N. 139 progr. dei Verbali

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARANO LAGUNARE

Adunanza straordinaria - Seduta pubblica - Convocazione prima.

L'anno milleottocentonovantanove il giorno ventidue del mese di gennaio, in Marano Lagunare. Convocatosi il Consiglio Comunale di Marano Lagunare con appositi avvisi in iscritto diramati per cura del signor Sindaco e col mezzo dell'insergente comunale Brochetta Antonio al domicilio di ogni singolo Consigliere, si é il medesimo in quest'oggi riunito, previo il solito suono della campana, nel locale ad uso residenza Municipale, sotto la Presidenza del signor Zanetti Giovanni, risultando Presenti i Consiglieri signori: Corso Tiziano - Monferà Antonio - Tempo Sebastiano - Guzzon Giacomo - Zentilin Francesco - Formentin Agostino - Stabile Antonio - Guzzon Francesco. Assenti i Consiglieri signori: Zanetti Angelo - Pian Pietro - Dal Forno Paolo - Dal Forno Orlando - Pavan Giovanni - Marani Pietro.

Il Presidente, riconoscendo essere legale il numero degli intervenuti per la validità delle deliberazioni dichiara aperta la seduta con l'assistenza, del Segretario comunale sig. Antonio Caratelli.

Indi lo stesso Presidente annuncia ai signori congregati che fra le proposte da pertrattarsi nell'odierna seduta di questo Consiglio Comunale è all'ordie del giorno il seguente

OGGETTO

Modificazioni al Regolamento sulla pesca.

Il Signor Presidente rende noto al Consiglio che la Commissione nominata dai pescatori per le modificazioni al Regolamento sulla pesca nella laguna comunale ha compinto il suo lavoro ed ha per conseguenza presentate le relative proposte di modifica al Regolamento medesimo.

- Letti attentamente tutti gli articoli modificati e forniti dal presidente gli schiarimenti richiesti sopra ciascuno, dopo relativa discussione ed alcune modificazioni alle proposte della Commissione, il Consiglio approva il nuovo Regolamento sulla pesca, da coordinarsi nei rispettivi articoli tostoche le proposte modifiche avranno riportata la successiva approvazione.
- Letto approvato e firmato.

IL PRESIDENTE
F.o G. ZANETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.o G. GUZZON

IL SEGRETARIO
f.o CARATELLI

Copia conforme per uso amministrativo
Marano lì, 26 gennaio 1899

IL SINDACO
f.o ZANETTI GIOVANNI

Publicato lì 29 gennaio, festivo, senza reclami.
Marano Lagunare, 30 gennaio 1899

IL SEGRETARIO
f.o A. CARATELLI

N. 5118/503 Div. G.P.A.

R. PREFETTURA DI UDINE
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
Seduta del 17 marzo 1900

La Giunta Provinciale Amministrativa:

Vista la deliberazione consigliare del Comune di Marano in data 22 gennaio 1899, colla quale vennero approvare modifiche al Regolamento Comunale per la pesca nelle acque di Marano;

Visto il voto favorevole in data 28 febbraio 1900 dato dalla Commissione Compartimentale di pesca in Venezia;

Visto l'art. 194 Legge Comunale e Provinciale

DECIDE

Approva la deliberazione di cui trattasi.

IL PREFETTO PRESIDENTE
f.o GERMONIO

IL RELATORE
f.o RONCHI

IL SEGRETARIO
f.o DELL'ANGELO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
f.o DELL'ANGELO